

## Appendice

*Legge regionale 27 marzo 1995, n. 35*

### DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

#### ART. 1 Finalità

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

#### ART. 2 Misure generali di tutela

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma successivo.

3. Ai fini della presente legge, per raccolta controllata si intende l'insieme

delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, ivi compreso il trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione. La raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

### ART. 3

#### Modalità di raccolta dei tartufi

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto", aventi lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all'art. 2 della legge n. 752/1985, ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

5. Le buche aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

6. La ricerca deve essere effettuata, con l'ausilio di non più di due cani da ricerca, limitando lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.

7. Nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Regionale, su richiesta di una o più Comunità Montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di Basilicata.

9. Con le medesime procedure di cui al comma 8, la Giunta Regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta nelle zone interessate.

10. Alle variazioni del calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

ART. 4

Autorizzazioni alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello approvato e distribuito dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 752/1985, ed è rilasciato previo esame della Comunità Montana di residenza dell'interessato; per i residenti in Comuni non facenti parte di alcuna Comunità Montana, il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana più vicina a detti Comuni.

4. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

5. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

6. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

8. La domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Comunità Montana competente e deve essere corredata da:

- a) certificato di residenza;
- b) attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità;
- c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
- d) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

ART. 5

Esame di idoneità per la raccolta

1. Il rilascio del tesserino di cui all'art. 4 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinanzi ad apposita Commissione costituita presso ciascuna Comunità Montana e composta da:

a) un rappresentante della Comunità Montana, che la presiede;

b) un funzionario regionale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;

c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello provinciale o regionale;

e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale.

2. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Comunità Montana di livello non inferiore al sesto.

4. Ai componenti della Commissione estranei alla amministrazione regionale o comunitaria spetta una indennità di presenza secondo le norme vigenti.

5. La Comunità Montana provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

6. La Commissione tiene di norma due sessioni d'esame nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno con sedute mensili, anche in sedi decentrate. Il calendario delle sedute, la sede e le materie dell'esame sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di ciascuna sessione.

7. Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

#### ART. 6

Terreni di dominio collettivo, Terreni gravati da uso civico, Terreni soggetti ad altri vincoli

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le Frazioni o le Associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere dell'Ufficio Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente legge.

3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce il numero dei raccoglitori ammessi, i turni di raccolta e le modalità di accesso al fondo, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, l'attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al

comma 3, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.

5. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, salva diversa regolamentazione dei competenti organismi di gestione;
- b) nelle aree di nuovi rimboscimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- c) nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene.

#### ART. 7

##### Natura delle tartufaie

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano esposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di Tartufi Riservata".

#### ART. 8

##### Tartufaie controllate

1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti una o più aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti colturali ed incrementate con la messa dimora di idonee piante tartufigene.

2. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento e/o diramento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia;

- d) potatura delle piante simbionti;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici coltivate da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) graticciate trasversali sulle superfici coltivate per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazione di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, in numero non inferiore a due fra tutte le operazioni indicate al comma precedente.

4. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente Ufficio Foreste, Ecologie, Caccia e Pesca della Giunta Regionale, mediante sopralluogo d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana competente per territorio.

5. Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del presente 2° comma sono considerate necessarie in relazione alle specie *Tuber Magnatum Pico*, salvo diverso motivato parere dell'Ufficio Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca.

6. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, tenuto conto, in sede di sopralluogo di cui al precedente comma 4, della natura e della potenzialità produttiva del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità, sui terreni idonei prossimi alla medesima.

#### ART. 9 Tartufaie coltivate

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora sui terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sestri d'impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.

5. In mancato adempimento delle prescrizioni previste al precedente art. 8 ed al presente articolo ovvero l'accertato venir meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello stesso.

6. In caso di revoca l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di revoca.

#### ART. 10

##### Riconoscimento delle tartufaie

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su istanza degli interessati ed a seguito del sopralluogo di cui all'art. 8, comma 4.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della Giunta Regionale, allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agroforestale:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area in cui viene chiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione culturale dei terreni;

b) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

3. In particolare devono essere specificati:

a) giacitura del terreno;

b) descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche;

c) tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;

d) numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;

e) piano culturale e di conservazione della tartufaia.

4. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle ai sensi del precedente art. 7.

#### ART. 11

##### Costituzione di consorzi

1. I titolari delle aziende agricole o forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di continuità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e di mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

#### ART. 12

##### Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale

1. La Giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.

2. Le Comunità Montane competenti per territorio, o in mancanza, le Province, provvedono a rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo di autorizzazioni.

3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

4. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.

6. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

7. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

8. La Giunta regionale, sentita la Comunità Montana competente, individua le tartufaie coltivate che insistono nelle foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione ed alla micorizzazione delle piante, stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati.

#### ART. 13

##### Albi regionali

1. La Giunta regionale istituisce appositi albi presso l'Ufficio Foreste Ecologia, Caccia e Pesca in cui sono iscritte le Tartufaie riconosciute come controllate o coltivate.

2. Nel rispettivo anno sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa a terreni, nonché la porzione



di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltura

3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura dell'Ufficio Foreste d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana competente per territorio.

#### ART. 14

##### Zone geografiche

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, individua e determina le vocazioni tartufigene relative all'intero territorio regionale, utilizzando la consulenza di istituti scientifici Universitari, di esperti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste e micologiche.

2. A tale fine le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi regionali elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

3. Le carte delle vocazioni tartufigene, redatte in scala adeguata:

- a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi;
- b) individuano i territori vocati, anche con riferimento alle diverse specie;
- c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate ad attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere precluso ogni tipo di raccolta;
- d) identificano le altre aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della produzione tartufigena, ivi compreso l'impianto ex novo di tartufaie coltivate.

4. Alle carte delle vocazioni tartufigene sono allegati l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e valorizzazione delle potenzialità tartufigene.

#### ART. 15

##### Raccolta a fini didattici e scientifici

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca possono

essere autorizzati, dalla Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo ed il periodo della raccolta.

## 16

### Commercializzazione dei tartufi

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ai generi e specie indicati nella tabella "A" allagata alla presente legge.

2. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei Tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della legge n. 752/1985.

## ART. 17

### Tassa di concessione

1. È istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura stabilita alla corrispondente voce della tariffa del d.lgs. 22-6-1991, n. 230 e successive modificazioni.

2. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato, a decorrere dal 1995, su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata e deve essere rinnovato, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

3. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condoni, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 11, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

## ART. 18

### Iniziative promozionali e modalità di finanziamento

1. La Giunta Regionale predispone programmi annuali diretti a promuovere e sostenere la conoscenza e salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione.

2. A tale fine sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) attività formative di qualificazioni e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

c) attuazione, da parte dei Consorzi di cui all'art. 11, di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi della Basilicata;

d) attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate da Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi, delle associazioni di protezione ambientale;

e) impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate di cui all'art. 14 fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Reg. (C.E.E.) 797 del 12 marzo 1985, delle norme attuative regionali, nonché da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

3. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorizzazione, alla pianta simbiote ed alla specie di tartufo.

4. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento, nonché del verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.

#### ART. 19

##### Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, salva la applicazione delle sanzioni penali, comporta la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione ed è altresì punita con le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti nei limiti minimi e massimi indicati per ciascuna:

a) per la ricerca e raccolta di Tartufi senza essere muniti di tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso, esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: L. 5.000.000;

b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione superiore a mq. 50: da L. 10.000 a L. 100.000;

d) per apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte: da L. 50.000 a L. 300.000;

e) per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza prevista autorizzazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

h) tabellazione illegittima o difforme di terreni: da L. 10.000 a L. 100.000 per ogni tabella apposta, con l'obbligo di rimozione immediata;

i) danneggiamento o asportazione di tabelle: da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tabella;

l) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

m) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 8: da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

n) per le violazioni relative alla conservazione e commercializzazione dei Tartufi, di cui agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di ricidiva può disporsi la revoca definitiva della autorizzazione.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli Enti incaricati della vigilanza, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 27-12-1983, n. 36. Ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa, copia del verbale è trasmessa alla autorità giudiziaria competente.

4. I tartufi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, al Comune territorialmente competente il quale ne disporrà la vendita introitando le somme riscosse.

## ART. 20

### Vigilanza e devoluzione dei proventi delle sanzioni

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle Comunità Montane ed alle Province per i territori non compresi in Comunità Montane.

2. I soggetti di cui al primo comma si avvalgono del proprio personale dipendente a ciò preposto. Sono altresì incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, le guardie giurate delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale in possesso della qualifica di guardie private a termini delle norme di pubblica sicurezza.

3. Agli incaricati preposti alla vigilanza compete l'accertamento delle trasgressioni e l'inoltro dei relativi verbali all'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.

4. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Comunità Montane e dalle Province, che li utilizzano per l'esercizio delle funzioni delegate e per interventi di miglioramento e valorizzazione.

#### ART. 21

##### Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione degli interventi di cui all'art. 18, previsti in L. 100.000.000, si fa fronte con le somme introitate per l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 17 della presente legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente dalla legge di bilancio.

2. Le entrate di cui al primo comma sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 e seguenti.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

##### Entrate

– Cap. 45 - Tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi L. 100.000.000

##### Uscite

– Cap. 3303 - Contributi per la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione L. 100.000.000

#### ART. 22

##### Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applica la legge 16-12-1985, n. 752 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 23

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 27 marzo 1995.

BOCCIA

*Allegato "A" (Articolo 3)*

Specie di tartufi e periodi di raccolta autorizzati.

a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il *Tuber brumale* var, *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dal 1° maggio al 30 novembre: per il *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il *Tuber borchii* Vitt., o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° settembre al 31 dicembre: per il *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° settembre al 31 gennaio: per il *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente nero ordinario.

*Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48*

DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L'INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI

Capo I  
Finalità

Art. 1  
Finalità

1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e dalla Legge n. 394/91 per le aree protette, al fine di garantire:

- a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
- b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

Art. 2  
Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono derogate ai Comuni. L'esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità Montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.

2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta Regionale.

3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.

4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.

Capo II  
Autorizzazioni e Limitazioni alla Raccolta

Art. 3  
Autorizzazione alla raccolta

1. Sul territorio regionale la raccolta dei fanghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.

2. Il permesso di raccolta è subordinato al rilascio, da parte degli Enti delegati e della Regione di un apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Giunta Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

3. Il tesserino è personale, rinnovabile, ed è valido sul territorio di pertinenza degli Enti che lo rilasciano. Il tesserino, accompagnato da un valido documento d'identità, va esibito su richiesta del personale di vigilanza.

4. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

5. Il tesserino può essere rilasciato per periodi variabili: mensili, semestrali ed annuali.

6. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio Regionale: il numero, i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.

7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo punto.

8. Gli Enti delegati possono rilasciare tesserini speciali nelle aree montane a raccoglitori singoli o associati, che abbiano una apposita dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza rilasciata ai sensi della Legge n. 352/93, che riconosca ai soggetti di cui sopra la qualità di raccoglitori a scopo di lavoro e la significativa integrazione del proprio reddito.

9. Gli Enti delegati possono rilasciare permessi alla raccolta a cittadini di altre regioni per la durata di 30 giorni, rinnovabili, per una sola volta entro l'anno, per altri 30 giorni.



Art. 4  
Modalità di raccolta

1. La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

2. L'attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli apposti dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 3 kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 15. È consentita la raccolta di un unico esemplare fungino 0 di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3.

4. Per le specie *Amanita cesarea* (ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.

5. È vietata la raccolta dell'ovulo buono (*Amanita cesarea*) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (*Calocybe gambosa*) e di gallinaccio (*Cantharellus cibarius*) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.

7. Funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno depositi in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

8. Sono vietate la raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili ed è altresì vietata la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.

Art. 5  
Informazione, divulgazione e formazione

1. La Giunta Regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi

boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.

2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.

3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall'applicazione del successivo art. 14, all'allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.

4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

#### Art. 6

##### Divieti alla raccolta

1. La raccolta è vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
- c) nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
- d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;
- e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

3. La Giunta Regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.

4. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.

#### Art. 7

##### Raccolta a scopi scientifici

1. La Giunta Regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autoriz-

zazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.

2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.

### Capo III Deroga e Raccolta a Fini Economici

#### Art. 8 Raccolta nei territori montani

1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell'economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità Montane, le Province e gli Enti Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:

a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;  
b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.

2) Gli Enti possono individuare aree, sui cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.

3. Nell'individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.

### Capo IV Vigilanza e Controllo

#### Art. 9 Vigilanza

1. La vigilanza riguardante l'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione della Aziende

UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

## Capo V Commercializzazione dei Funghi Freschi Spontanei

### Art. 10 Autorizzazione alla vendita

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il D.P.R. n. 376 del 14 luglio 1995.

2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al Decreto Legislativo n. 114/98.

3. L'autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei dall'Ispettorato Micologico dell'A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.

4. È consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell'allegato 1 del D.P.R. del 14 luglio 1995, n. 376.

5. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della Sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

### Art. 11 Funghi secchi e conservati

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l'art. 5 del D.P.R. 376/95.

2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all'art. 5 del D.P.R. n. 376/95, che presentino caratteristiche tali da permettere l'esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.

3. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all'art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili all'analisi morfo-botanica anche se sezionati.

4. L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 376/95.

#### Art. 12 Certificazioni sanitarie

1. La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare:

- una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
- i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
- un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo;
- il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore Micologo dell'A.S.L.;
- la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.

2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo.

#### Art. 13 Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute negli artt. 3,4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;

c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;

d) da L.50.000 a L.100.000 per la contraffazione dell'autorizzazione;

e) da L.50.000 a L.100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;

f) da L.50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;

g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.

2. La violazione delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della presente legge comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza autorizzazione comunale;

b) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita di funghi priva di certificazione di avvenuto controllo micologico,

c) da L.500.000 a L.2.000.000 per tutte le altre infrazioni non sanzionate da altre leggi.

3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.

4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, comporta l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

#### Art. 14

##### Destinazione proventi derivanti dall'applicazione della presente norma

1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli Enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell'art. 3 della presente legge.

2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per gli Enti delegati.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno invece versati ai Comuni nei cui territori vengono rilevate le violazioni.

4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari all'80%, a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 20% sarà versato alla Regione Basilicata, che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell'art. 5.

Capo VI  
Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 15  
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la Legge Regionale 21 giugno 1984 n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente legge.

Art. 16  
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1998 in L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti" del Bilancio di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 5457 - settore Sviluppo delle attività produttive - Agricoltura - avente la denominazione "Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati". Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 17  
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1998.

DINARDO

Repubblica Italiana  
COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 47/2.26.02

Potenza, 11 dicembre 1998

L.R. concernente "Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione relativamente alla disposizione di cui all'art. 4, 3° comma, si richiama l'attenzione dei competenti organi regionali in sede di rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi a favore di raccoglitori a scopo di lavoro al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge quadro 352/1993; inoltre circa l'art. 14 le risorse rinvenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi, attesa la loro aleatorietà potrebbero non essere sufficienti a garantire agli Enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative l'integrale copertura degli oneri ad essi derivanti, in tal caso la Regione dovrà provvedere alle necessarie integrazioni.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
Civitate



## Indice dei generi e delle specie dei funghi illustrati

### AGARICUS

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>A. albertii</i> .....         | pag. 80 |
| <i>A. arvensis</i> .....         | 78      |
| <i>A. augustus</i> .....         | 80      |
| <i>A. bisporus</i> .....         | 68      |
| <i>A. bitorquis</i> .....        | 68      |
| <i>A. bresadolianus</i> .....    | 70      |
| <i>A. campestris</i> .....       | 70      |
| <i>A. essettei</i> .....         | 82      |
| <i>A. floccipes</i> .....        | 72      |
| <i>A. fuscofibrillosus</i> ..... | 72      |
| <i>A. haemorrhoidarius</i> ..... | 74      |
| <i>A. semotus</i> .....          | 82      |
| <i>A. silvaticus</i> .....       | 76      |
| <i>A. subperonatus</i> .....     | 76      |
| <i>A. silvicola</i> .....        | 78      |
| <i>A. vaporarius</i> .....       | 74      |

### AGROCYBE

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <i>A. cylindracea</i> ..... | 118 |
|-----------------------------|-----|

### AMANITA

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <i>A. caesarea</i> .....   | 98  |
| <i>A. codinae</i> .....    | 116 |
| <i>A. crocea</i> .....     | 102 |
| <i>A. franchetii</i> ..... | 108 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <i>A. fulva</i> .....                | 104 |
| <i>A. gracilior</i> .....            | 114 |
| <i>A. junquillea</i> .....           | 98  |
| <i>A. magnivolvata</i> .....         | 108 |
| <i>A. ovoidea</i> .....              | 110 |
| <i>A. ovoidea var. proxima</i> ..... | 110 |
| <i>A. porphiria</i> .....            | 112 |
| <i>A. rubescens</i> .....            | 100 |
| <i>A. solitaria</i> .....            | 114 |
| <i>A. spissa</i> .....               | 100 |
| <i>A. strobiliformis</i> .....       | 112 |
| <i>A. submembranacea</i> .....       | 106 |
| <i>A. umbrinolutea</i> .....         | 104 |
| <i>A. vaginata</i> .....             | 102 |
| <i>A. vaginata var. alba</i> .....   | 106 |
| <i>A. vittadinii</i> .....           | 116 |

### ARMILLARIA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>A. mellea</i> .....    | 140 |
| <i>A. tabescens</i> ..... | 142 |

### AUREOBOLETUS

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>A. gentilis</i> ..... | 192 |
|--------------------------|-----|

### BOLETUS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <i>B. aereus</i> ..... | 196 |
|------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <i>B. appendiculatus</i> ..... | 198 |
| <i>B. dupaini</i> .....        | 200 |
| <i>B. edulis</i> .....         | 192 |
| <i>B. erythropus</i> .....     | 202 |
| <i>B. fragrans</i> .....       | 196 |
| <i>B. impolitus</i> .....      | 204 |
| <i>B. luridus</i> .....        | 200 |
| <i>B. permagnificus</i> .....  | 204 |
| <i>B. pinophylus</i> .....     | 194 |
| <i>B. queletii</i> .....       | 202 |
| <i>B. regius</i> .....         | 198 |
| <i>B. reticulatus</i> .....    | 194 |

#### **CALOCYBE**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <i>C. carnea</i> .....  | 142 |
| <i>C. gambosa</i> ..... | 144 |
| <i>C. ionides</i> ..... | 144 |

#### **CALVATIA**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>C. utrifomis</i> ..... | 256 |
|---------------------------|-----|

#### **CANTHARELLUS**

|  |     |
|--|-----|
| <i>C. amethysteus</i> .....                    | 232 |
| <i>C. cibarius</i> .....                       | 234 |
| <i>C. cibarius</i> var. <i>bicolor</i> .....   | 234 |
| <i>C. cibarius</i> var. <i>rubescens</i> ..... | 236 |
| <i>C. ianthinoxanthus</i> .....                | 236 |
| <i>C. tubaeformis</i> .....                    | 238 |

#### **CHALCIPORUS**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>C. piperatus</i> ..... | 222 |
|---------------------------|-----|

#### **CHROOGOMPHUS**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <i>C. rutilus</i> ..... | 216 |
|-------------------------|-----|

#### **CHAMAROPHYLLUS**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>C. pratensis</i> ..... | 136 |
|---------------------------|-----|

#### **CLAVARIADELPHUS**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <i>Cl. truncatus</i> ..... | 238 |
|----------------------------|-----|

#### **CLITOCYBE**

|   |     |
|---|-----|
| <i>C. alexandri</i> .....                   | 146 |
| <i>C. costata</i> .....                     | 146 |
| <i>C. geotropa</i> .....                    | 150 |
| <i>C. geotropa</i> var. <i>maxima</i> ..... | 152 |
| <i>C. gibba</i> .....                       | 152 |
| <i>C. nebularis</i> .....                   | 148 |
| <i>C. odora</i> .....                       | 148 |
| <i>C. sinopica</i> .....                    | 150 |

#### **CLITOPILUS**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>C. prunulus</i> ..... | 120 |
|--------------------------|-----|

#### **COLLYBIA**

|   |     |
|---|-----|
| <i>C. acervata</i> .....                    | 154 |
| <i>C. butyracea</i> var. <i>asema</i> ..... | 154 |
| <i>C. dryophila</i> .....                   | 156 |

#### **COPRINUS**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <i>C. comatus</i> ..... | 118 |
|-------------------------|-----|

#### **CORTINARIUS**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>C. praestans</i> ..... | 244 |
| <i>C. sebaceus</i> .....  | 244 |
| <i>C. violaceus</i> ..... | 246 |

#### **CRATERELLUS**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <i>Cr. cornucopioides</i> ..... | 240 |
|---------------------------------|-----|

#### **DRYODON**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <i>D. cirrhatum</i> .....   | 252 |
| <i>D. coralloides</i> ..... | 254 |

#### **ENTOLOMA**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>E. clypeatum</i> ..... | 120 |
| <i>E. aprile</i> .....    | 122 |

#### **FISTULINA**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>F. hepatica</i> ..... | 248 |
|--------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>FLAMMULINA</b>               |     |
| <i>F. velutipes</i> .....       | 156 |
| <b>GOMPHIDIUS</b>               |     |
| <i>G. glutinosus</i> .....      | 218 |
| <b>GRIFOLA</b>                  |     |
| <i>G. frondosa</i> .....        | 262 |
| <b>GYROPORUS</b>                |     |
| <i>G. castaneus</i> .....       | 218 |
| <i>G. cyanescens</i> .....      | 220 |
| <b>HIRNEOLA</b>                 |     |
| <i>H. auricola-iudae</i> .....  | 268 |
| <b>HELVELLA</b>                 |     |
| <i>H. crispa</i> .....          | 288 |
| <i>H. fusca</i> .....           | 288 |
| <i>H. monachella</i> .....      | 290 |
| <i>H. queletii</i> .....        | 290 |
| <i>H. sulcata</i> .....         | 292 |
| <b>HERICIUM</b>                 |     |
| <i>H. erinaceum</i> .....       | 254 |
| <b>HOHENBUEHELIA</b>            |     |
| <i>H. geogenia</i> .....        | 158 |
| <b>HYDNUM</b>                   |     |
| <i>H. albidum</i> .....         | 242 |
| <i>H. repandum</i> .....        | 240 |
| <i>H. rufescens</i> .....       | 242 |
| <b>HYGROPHORUS</b>              |     |
| <i>H. agatosmus</i> .....       | 124 |
| <i>H. arbustivus</i> .....      | 130 |
| <i>H. chrysodon</i> .....       | 132 |
| <i>H. hypothejus</i> .....      | 136 |
| <i>H. limacinus</i> .....       | 134 |
| <i>H. marzuolus</i> .....       | 124 |
| <i>H. nemoreus</i> .....        | 126 |
| <i>H. olivaceoalbus</i> .....   | 132 |
| <i>H. penarius</i> .....        | 126 |
| <i>H. personii</i> .....        | 134 |
| <i>H. pudorinus</i> .....       | 128 |
| <i>H. russula</i> .....         | 128 |
| <i>H. speciosus</i> .....       | 130 |
| <b>LACCARIA</b>                 |     |
| <i>L. laccata</i> .....         | 158 |
| <b>LAETIPORUS</b>               |     |
| <i>L. sulphureus</i> .....      | 262 |
| <b>LACTARIUS</b>                |     |
| <i>L. deliciosus</i> .....      | 272 |
| <i>L. salmonicolor</i> .....    | 272 |
| <i>L. sanguifluus</i> .....     | 274 |
| <i>L. semisanguifluus</i> ..... | 274 |
| <i>L. volemus</i> .....         | 276 |
| <b>LANGERMANNIA</b>             |     |
| <i>L. gigantea</i> .....        | 256 |
| <b>LECCINUM</b>                 |     |
| <i>L. aurantiacum</i> .....     | 206 |
| <i>L. carpini</i> .....         | 206 |
| <i>L. crocipodium</i> .....     | 208 |
| <i>L. duriusculum</i> .....     | 208 |
| <i>L. lepidum</i> .....         | 210 |
| <b>LENTINUS</b>                 |     |
| <i>L. tigrinus</i> .....        | 264 |
| <b>LEPIOTA</b>                  |     |
| <i>L. ignivolvata</i> .....     | 86  |
| <b>LEPISTA</b>                  |     |
| <i>L. caespitosa</i> .....      | 160 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <i>L. glaucocana</i> ..... | 160 |
| <i>L. inversa</i> .....    | 162 |
| <i>L. luscina</i> .....    | 162 |
| <i>L. nuda</i> .....       | 164 |
| <i>L. personata</i> .....  | 164 |
| <i>L. sordida</i> .....    | 166 |

#### **LEUCOAGARICUS**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <i>L. badhamii</i> .....    | 84 |
| <i>L. leucothites</i> ..... | 84 |

#### **LEUCOPAXILLUS**

|   |     |
|---|-----|
| <i>L. barbarus</i> .....                    | 166 |
| <i>L. giganteus</i> fo. <i>bianca</i> ..... | 168 |

#### **LYCOPERDON**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>L. echinatum</i> ..... | 258 |
| <i>L. molle</i> .....     | 258 |
| <i>L. perlatum</i> .....  | 260 |
| <i>L. piriforme</i> ..... | 260 |

#### **LYOPHILLUM**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>L. loricaum</i> ..... | 168 |
|--------------------------|-----|

#### **MACROLEPIOTA**

|   |    |
|---|----|
| <i>M. excoriata</i> .....                       | 86 |
| <i>M. excoriata</i> var. <i>rubescens</i> ..... | 88 |
| <i>M. mastoidea</i> .....                       | 90 |
| <i>M. pseudoolivascens</i> .....                | 94 |
| <i>M. permixta</i> .....                        | 96 |
| <i>M. procera</i> .....                         | 94 |
| <i>M. procera</i> var. <i>fuliginosa</i> .....  | 96 |
| <i>M. rachodes</i> .....                        | 92 |
| <i>M. rachodes</i> var. <i>bohemica</i> .....   | 92 |
| <i>M. rikenii</i> .....                         | 90 |
| <i>M. Konradii</i> .....                        | 88 |

#### **MARASMIUS**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>M. alliaceus</i> ..... | 170 |
| <i>M. oreades</i> .....   | 172 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <i>M. scorodonius</i> ..... | 170 |
|-----------------------------|-----|

#### **MELANOLEUCA**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <i>M. excissa</i> .....     | 172 |
| <i>M. grammopodia</i> ..... | 174 |

#### **MORCHELLA**

|   |     |
|---|-----|
| <i>M. conica</i> .....                        | 292 |
| <i>M. conica</i> fo. <i>costata</i> .....     | 294 |
| <i>M. elata</i> .....                         | 296 |
| <i>M. esculenta</i> .....                     | 294 |
| <i>M. esculenta</i> var. <i>rotunda</i> ..... | 296 |
| <i>M. semilibera</i> .....                    | 298 |

#### **OUDEMANSIELLA**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>O. mucida</i> .....   | 174 |
| <i>O. radicata</i> ..... | 176 |

#### **PAXILLUS**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <i>P. filamentosus</i> ..... | 220 |
|------------------------------|-----|

#### **PEZIZA**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>P. aurantia</i> ..... | 300 |
| <i>P. badia</i> .....    | 302 |
| <i>P. repanda</i> .....  | 302 |

#### **PHAEOLEPIOTA**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <i>Ph. aurea</i> ..... | 246 |
|------------------------|-----|

#### **PHYLLOPORUS**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <i>Ph. rhodoxanthus</i> ..... | 222 |
|-------------------------------|-----|

#### **PLEUROTUS**

|   |     |
|---|-----|
| <i>P. cornucopiae</i> .....                 | 266 |
| <i>P. eryngii</i> .....                     | 264 |
| <i>P. eryngii</i> var. <i>ferulae</i> ..... | 266 |
| <i>P. ostreatus</i> .....                   | 268 |

#### **PLUTEUS**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>P. cervinus</i> ..... | 138 |
|--------------------------|-----|

**POLYPORUS**

- P. squamosus* .....270  
*P. tuberaster* .....270

**PSEUDOCLITOCYBE**

- P. cyathiformis* .....176

**RAMARIA**

- R. aurea* .....250  
*R. botrytis* .....248  
*R. flava* .....250  
*R. sanguinea* .....252

**RHODOCYBE**

- R. gemina* .....122

**RUSSULA**

- R. alutacea* .....276  
*R. amoena* .....278  
*R. aurea* .....278  
*R. cyanoxantha* .....280  
*R. delica* .....280  
*R. heterophylla* .....282  
*R. melliolens* .....282  
*R. mustelina* .....284  
*R. virescens* .....284  
*R. xerampelina* .....286

**SARCOSPHAERA**

- S. crassa* .....304

**STROPHARIA**

- S. rugosannulata* .....140

**SUILLUS**

- S. bellinii* .....210  
*S. bovinus* .....214  
*S. collinitus* .....212  
*S. granulatus* .....212

- S. lakei* .....214

- S. luteus* .....216

**TREMELLODON**

- T. gelatinosum* .....286

**TRICHOLOMA**

- T. acerbum* .....184  
*T. apium* .....186  
*T. basirubens* .....182  
*T. cingulatum* .....184  
*T. columbetta* .....188  
*T. equestre* .....188  
*T. gausapatum* .....178  
*T. orirubens* .....180  
*T. populinum* .....190  
*T. portentosum* .....190  
*T. roseoacerbum* .....186  
*T. scalpturatum* .....182  
*T. squarrulosum* .....180  
*T. terreum* .....178

**TUBER**

- T. aestivum* .....306  
*T. aestivum* var. *uncinatum* ....308  
*T. borchii* .....304  
*T. brumale* .....308  
*T. brumale* var. *moschatum*....310  
*T. macrosporum* .....310  
*T. magnatum* .....306  
*T. melanosporum* .....312  
*T. mesentericum* .....312

**VERPA**

- V. bohemica* .....298  
*V. digitaliformis* .....300

**VOLVARIELLA**

- V. speciosa* fo. *gloyocephala*.138

**XEROCOMUS**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <i>X. armeniacus</i> .....    | 226 |
| <i>X. badius</i> .....        | 228 |
| <i>X. chrysesteron</i> .....  | 224 |
| <i>X. cramesinus</i> .....    | 228 |
| <i>X. parasiticus</i> .....   | 232 |
| <i>X. pruinatus</i> .....     | 226 |
| <i>X. rubellus</i> .....      | 230 |
| <i>X. subtomentosus</i> ..... | 224 |
| <i>X. tumidus</i> .....       | 230 |

## Bibliografia

AA.VV., *Carta della Montagna realizzata di concerto con il Ministero dei lavori pubblici. Monografie Regionali: Basilicata*, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Gestacuro, 1976.

CANDUSSO M., LANZONI G., *Lepiota*, G. Biella, Saronno 1990.

CAPPELLI, *Agaricus*, G. Biella, Saronno, 1980.

CARLILE M.J., WATKINSON S., *The fungi*, ACADEMIC PRESS, 1994.

CARRANTE V., DELLA GATTA L., LOPEZ G., PERNIOLA M., *I terreni agrari della provincia di Potenza*. Annali di sperimentazione agraria (Nuova serie), Roma, 1954.

CERONE G., ALBA E., GALANTE M., FRISULLO S., *Specie fungine del genere Tuber in Basilicata*, Rivista di Micologia Italiana, 1 aprile 1994, Edagricole-Bologna.

CETTO B., *I funghi dal vero*, vol. 1,2,3,4,5,6, Saturnia, 1983.

DELLA GATTA L., LOPEZ G., PERNIOLA M., *I terreni agrari della provincia di Matera*. Stazione agraria sperimentale - Bari, Ind. Tipografiche Ved. Trizio, 1961.

FOIERO M., LAZZARINI E., SNABL M., TANI O., *Funghi boleti*, Edagricole, Bologna.

GROLIER HACHETTE, *Dizionario enciclopedico*, I volume.

HAWKSWORTH D.L., KIRK P.M., SUTTON B.C. & PEGLER D.N., *Ainsworth & Bisby's Dictionary of the fungi*, Intern. Myc. Inst., 1995.

KAYSER B., *Studi sui terreni e sull'erosione del suolo in Lucania*, Matera, Montemurro, 1954.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *12° censimento della popolazione - 25 ottobre 1981. Popolazione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei comuni - Basilicata*, Roma, 1984.

- MAZZA R., *I funghi*, Sonzogno, Milano, 1997.
- MC GRAW-HILL & ZANICHELLI, *Dizionario enciclopedico scientifico e tecnico*, Zanichelli Ed., 2062 pagine con appendice.
- MERLO E., TRAVERSO M., *Le amanite*, SAGEP Editrice, 1983.
- MERLO E., ROSSI M., TRAVERSO M., *I boleti*, SAGEP Editrice, 1980.
- MONTECCHI A., LAZZARI G., *Invito allo studio dei funghi ipogei*, "Conoscere i tartufi", Bollettini dell'AMB., Anno 1984, n. 5-6/1988, pagg. 320-330.
- MOSER M., *Guida alla determinazione dei funghi*, Saturnia, 1985.
- PACE G., *L'atlante dei funghi*, Mondadori Editore, 1975.
- PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G., *Atlante fotografico dei Funghi d'Italia*, A.M.B., 1999.
- RARIS F. e T., *La strada del fungo e del tartufo*, Fabbri Editori, 1978.
- REGIONE BASILICATA, *Bollettino ufficiale-Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi*, L.R. n. 35.
- RIVA A., *Tricholoma*, Editrice G. Biella, Saronno, 1988.
- ROSSI DORIA M., *Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del suolo della Basilicata*, Roma, CNR, 1953.
- SIGNORINI D. e VALLI O., *Il tartufo*, Ottaviano Edit., Milano, 1988.
- TAGLIAVINI O., *Tartufi: "Alba"*, nel murese "Il... ", anno 1, n.1, pagg. 28-29, 1985.
- TAGLIAVINI O., *I funghi commestibili della Basilicata*, Basilicata Regione n. 6/1998.
- Tagliavini O., *I Tartufi della Basilicata*, Basilicata Regione n. 1/1999.
- VITTADINI C., *Monographia Tuberacearum*, Ed. Mediolani, 1831.
- ZUCCHERELLI A., *I funghi delle pinete*, Longo Editore, Ravenna, 1993.